ALLEGATO 1)

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE
1 componente	0,54	83,59
2 componenti	0,63	128,05
3 componenti	0,70	164,51
4 componenti	0,75	202,75
5 componenti	0,80	264,10
6 o più componenti	0,84	302,34

TARIFFA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE

	Attività	Kc	Tariffa
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	0,67
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,80	1,06
3	Stabilimenti balneari	0,63	0,83
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	0,57
5	Alberghi con ristorante	1,33	1,76
6	Alberghi senza ristorante	0,91	1,20
7	Case di cura e riposo	1,00	1,32
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	1,49
9	Banche ed istituti di credito	0,58	0,77
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,11	1,47
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	2,01
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,98	1,29
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	1,53
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,65	0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	1,44
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	6,39
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	4,81
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	3,14
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	3,45
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	8,01
21	Discoteche, night-club	1,64	2,17

TARIFFA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE

	Attività	Kd	TARIFFE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,20	1,13
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,55	1,76
3	Stabilimenti balneari	5,20	1,40
4	Esposizioni, autosaloni	3,55	0,96
5	Alberghi con ristorante	10,93	2,94
6	Alberghi senza ristorante	7,49	2,02
7	Case di cura e riposo	8,19	2,21
8	Uffici, agenzie, studi professionali	9,30	2,51
9	Banche ed istituti di credito	4,78	1,29
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	9,12	2,46
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	12,45	3,35
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	7,98	2,15
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	9,48	2,55
14	Attività industriali con capannoni di produzione	5,30	1,43
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,92	2,40
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	10,69
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	8,03
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	19,55	5,27
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,41	5,77
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	49,72	13,39
21	Discoteche, night-club	13,45	3,62

COPIA

COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA
PROVINCIA DI CREMONA

Codice ente 10748 3	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. **9** in data: **28.04.2025** Soggetta invio capigruppo ☐ Trasmessa al C.R.C. ☐	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2025

L'anno **duemilaventicinque** addi **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

1 - BONAZZOLI ANTONIO	A		8 - FERRARI GIUSEPPE	P	
2 - CORTELLINI LIVIO	P		9 - PROTTI MARIO	P	
3 - COMINCINI GEMMA	P		10 - TIRA SEBASTIANO	P	
4 - SIMONELLI ALBERTO	P		11 - CASERINI RITA PIERA	A	
5 - MANFREDI ILARIA	P				
6 - ARDOLI RINO	P				
7 - MIGLIORATI ANTONIO	P				

Totale presenti **9**
Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa **TOMASONI GIOVANNA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **CORTELLINI LIVIO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Vice Sindaco introduce il 3° argomento posto all'ordine del giorno poi passa la parola alla Responsabile del Servizio Finanziario per l'esposizione.
La Responsabile espone come segue:
"*Le tariffe della TARI che andate ad approvare sono state sviluppate sulla base dei costi individuati e classificati nel PEF.*
Il PEF a cui è stato fatto riferimento è quello già deliberato dal consiglio Comunale ad aprile dell'anno scorso e che era relativo al biennio 2024-2025.
Ricordo che l'aggiornamento del PEF è biennale e nell'elaborazione delle presenti tariffe è stata presa come riferimento l'annualità 2025 del PEF 2024-2025.
Le tariffe proposte assicurano la copertura integrale dei costi in quanto è chiaro a tutti che la Tari all'Ente non deve costare, per cui tanto è la spesa tanto deve essere l'incasso della tariffa.
Partendo dai costi fissi e variabili indicati nel Piano Finanziario, la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche è stata confermata in:
- *69% a carico delle utenze domestiche;*
- *31% a carico delle utenze non domestiche;*

Tendenzialmente le tariffe 2025 non hanno subito un aumento rispetto al 2024.
Ricordo che:
- *alle tariffe TARI deve essere sommato il* ***tributo provinciale****, confermato dalla Provincia di Cremona nella* ***misura del 5%;***
- *a decorrere dall'1 gennaio 2024 erano state istituite da ARERA le componenti perequative unitarie:*

a) $UR1,a$*, espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;*
b) $UR2,a$*, pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;*
A decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita la nuova componente perequativa unitaria $UR3,a$*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI".*
La componente $UR3,a$ *è inizialmente fissata in 6 euro/utenza;*
Con il DPCM n. 24 del 21/01/2025 è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, altrimenti detto «bonus sociale per i rifiuti».
Tale regolamento prevede, all'articolo 2.3 e 3.1, che la riduzione applicata sia del 25% della tassa e che venga riconosciuta automaticamente agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.
I beneficiari andranno automaticamente individuati tramite scambio dati con INPS e altre banche dati esterne; per le modalità ARERA sta impostando una nuova disciplina specifica.

UTENZE DOMESTICHE
La quota fissa *della tariffa per le utenze domestiche è stata determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni del DPR 158/1999 e* ***la quota variabile*** *della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.*
UTENZE NON DOMESTICHE
La quota fissa e variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni D.P.R. 158/1999."

Interviene il Consigliere Simonelli rappresentando il suo pensiero e cioè che non è veritiero il sillogismo "più differenziamo – meno paghiamo". Egli ritiene che la raccolta differenziata sia certamente un bene per l'ambiente ma è altrettanto certo che da essa non conseguano risparmi.
Non vi sono ulteriori interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato presentato ed approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2025/2027;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 19.12.2024 è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 19.12.2024 è stato approvato il bilancio finanziario 2025/2027;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 13.01.2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027, con cui sono state assegnate ai responsabili di servizio le risorse per il conseguimento degli obiettivi;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 17.02.2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027;

PREMESSO che:
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal Piano Finanziario, sia per la quota fissa, che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che l'Art.1, comma 527 della L. n.205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:
- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO che con Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito denominata ARERA, ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2018-2021;

CONSIDERATO che con Deliberazione 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF ARERA ha regolamentato l'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

DATO ATTO che all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che, sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1) e che il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

CONSIDERATO che con Deliberazione 24 novembre 2020 493/2020/R/RIF ARERA ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4/11/2021, la quale:
- approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, mediante la quale vengono stabiliti nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi al riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto;
- dispone la revisione infra periodo del PEF pluriennale per il biennio 2024-2025;

CONSIDERATO che il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare attenzione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal metodo medesimo, oltre che al conseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma al Codice ambientale (T.U.A. – D.Lgs. n. 152/2006), in aderenza alle indicazioni stabilite dalla Comunità europea, tese a dare impulso all'Economia circolare;

VISTA la deliberazione ARERA n.15 del 18/01/2022 che ha imposto ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, nonché alle procedure di sportello, da adottarsi a decorrere dal 01/01/2023; con approvazione del "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani' (TQRIF), al fine di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;

VISTI inoltre:
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

VISTO in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze

domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio.

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. n.446/1997 in base al quale "le Province, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

CONSIDERATO che:
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in Legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15*, dispone che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno".*
- l'articolo 3, comma 5-quinquies secondo periodo del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in Legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15*, dispone che:" *Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*".
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

VISTA la Legge 17 maggio 2022 n. 60 recante: *Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»)*;

VISTO l'art. 2 comma 7 della sopra citata Legge la quale dispone che i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della Legge n. 147 del 2013;

VISTO l'art. 2 comma 8 sopra citata Legge il quale dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma precedente e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci;

DATO ATTO che l'l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con deliberazione n. 386 del 23 agosto 2023, a decorrere dall'1gennaio 2024 ha istituito le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) Ur1,a, espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; espressa in euro/utenza per anno;
b) Ur2,a, pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 133/2025/R/Rif dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la quale nasce in attuazione dell'articolo 57-bis del Decreto-legge 124/2019 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 21 gennaio 2025, n. 24, che ha definito i principi ed i criteri per l'applicazione del Bonus Sociale Rifiuti. ARERA è incaricata di stabilire le modalità applicative concrete di tale agevolazione;

CONSIDERATO che il "Bonus Sociale Rifiuti" è un'agevolazione tariffaria destinata agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (TARI o tariffa corrispettiva) che versano in condizioni economico -sociali disagiate;

DATO ATTO che:

- l'individuazione dei beneficiari è effettuata, da parte dei comuni e dei gestori del servizio rifiuti, mediante modalità di condivisione delle informazioni presenti nel sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate), che dovranno essere definite da ARERA;
- gli utenti beneficiari sono individuati in base all'ISEE: soglia massima di € 9.530,00 elevata a € 20.000 per i nuclei con almeno quattro figli a carico;
- il DPCM sopra citato stabilisce che l'agevolazione sia pari a "una riduzione del 25% della TARI o della tariffa corrispettiva (sono dunque comprese tutte le quote fisse e variabili);

DATO ATTO che il summenzionato decreto attribuisce ad ARERA l'onere di istituire ed aggiornare un'apposita componente perequativa per la copertura del summenzionato "bonus" ed inoltre le modalità di condivisione delle informazioni degli aventi diritto;

PRESO ATTO che con la citata delibera 133/2025/R/RIF del 01.04.2025 ARERA introduce modifiche urgenti ai meccanismi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, infatti:

- viene istituita una nuova componente perequativa unitaria denominata "$UR3,a$", espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto;
- a decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria $UR3,a$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.";
- la componente $UR3,a$ è inizialmente fissata a 6 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente da ARERA in base alle effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni;
- viene creato un apposito conto presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), denominato Conto $UR3$, alimentato dalla componente perequativa $UR3,a$, destinato alla copertura degli oneri del Bonus Sociale Rifiuti;

- viene definita la modalità di calcolo dell'importo che i gestori dovranno comunicare e versare (o ricevere) da CSEA in relazione al Bonus Sociale Rifiuti;

VISTO il Piano Economico Finanziario per biennio 2024-2025 adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 22 aprile 2024;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025 sulla base del PEF approvato con la predetta deliberazione;

DI PRENDERE ATTO del contenuto del piano tariffario che contiene l'ammontare delle entrate massime applicabili dell'anno 2025 nel rispetto del limite di crescita previsto, quantificato in € 153.812,00 da assumere in € 72.674,00 per la componente quota fissa e in € 81.137,00 per la componente quota variabile;

VISTI gli allegati prospetti contenenti le tariffe per l'anno 2025 formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche;

VISTI:
- l'art. 42, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.
- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le *«disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»*.

RILEVATO che il responsabile del procedimento è la Rag. Martellenghi Cristina, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria del Comune di Gabbioneta Binanuova (CR);

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale, non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Funzionario Responsabile del Settore Economico-Finanziario ed in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 0 e astenuti n. 1 (Consigliere Simonelli), espressa in forma palese da parte dei n. 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. **DI PRENDERE ATTO** del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 22 aprile 2024 per il biennio 2024/2025;

3. **DI APPROVARE** le tariffe TARI per l'anno 2025, come da prospetti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal

Piano Finanziario annualità 2025;

5. **DI FISSARE** al 1° gennaio 2025 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;

6. **DI DARE ATTO** che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI";

7. **DI DARE ATTO** che, come meglio specificato nelle premesse, a decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 a. ***UR1.a***, espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; espressa in euro/utenza per anno;
 b. ***UR2.a***, pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

8. **DI PRENDERE ATTO** della recente delibera di ARERA 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 con la quale sono state individuate le prime disposizioni per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti", prevedendo l'istituzione, a far data del 1/01/2025, della componente perequativa ***UR3.*****a** per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, che inizialmente ammonta ad 6,00 €/utenza da applicare a tutte le utenze del servizi di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo già dovuto a titolo di TARI, dando atto che in tale ambito verrà applicato quanto disposto dalla legge e dall'Autorità con anche successivi provvedimenti;

9. **DI DELEGARE** il Responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

10. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;

11. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento viene pubblicato nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

12. **DI DARE ATTO** che la presente, a norma dell'art. 124 T.U. n. 267/2000, verrà pubblicata all'albo pretorio informatico per 15 gg. Consecutivi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa;
con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 e astenuti n. 1 (Consigliere Simonelli) , espressi nelle forme di legge da parte dei n. 9 consiglieri presenti e n. 9 consiglieri votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000).

COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA

PROVINCIA DICREMONA

Delibera di CONSIGLIO COMUNALE n. 9 del 28.04.2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2025

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

In ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto Responsabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere in data 28.04.2025, con esito:
Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARTELLENGHI CRISTINA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

In ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto Responsabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis , del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere in data 28.04.2025, con esito:
Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Martellenghi Cristina

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE **IL SEGRETARIO COMUNALE**
F.to CORTELLINI LIVIO **F.to TOMASONI GIOVANNA**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.lgs. n.267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOMASONI GIOVANNA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.lgs. 267/2000)

La su estesa deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell'art.124 – comma 1 – D.Lgs.18.08.2000, n°267.

Gabbioneta Binanuova, lì 22.05.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOMASONI GIOVANNA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.lgs. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on line per quindici giorni e che nei successivi dieci giorni non sono pervenute denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva il ……

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOMASONI GIOVANNA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi'

IL SEGRETARIO COMUNALE